

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 34/2011**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane.		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2011) 289 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2011/0136 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	24/05/2011		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	16/06/2011		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	12/09/2011		
<b>ASSEGNATO IL</b>	17/06/2011		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	7 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	28/07/2011
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	21/07/2011
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta di direttiva mira ad istituire un apposito quadro giuridico che disciplini determinati usi di opere orfane da parte di biblioteche, istituti di istruzione, musei, archivi ed emittenti di servizio pubblico.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone le misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	CONFORME: l'attuale coesistenza di approcci nazionali non coordinati tra loro in materia di opere orfane rende complessa la loro messa a disposizione nel contesto dell'Unione europea. Poiché l'obiettivo dell'azione da intraprendere, vale a dire la certezza del diritto in merito all'uso di opere orfane, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere raggiunto meglio a livello dell'Unione,		

quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).

## **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: l'istituzione di un quadro giuridico unico che disciplini l'accesso alle opere orfane a livello europeo rappresenta un'innovazione che non richiede eccessivi interventi rispetto allo *status quo*; di conseguenza la presente proposta di direttiva appare congrua agli obiettivi che intende perseguire

## **ANNOTAZIONI:**

Al fine di rendere accessibile al pubblico un'opera protetta dai diritti d'autore è necessario ottenere la relativa autorizzazione. Qualora il titolare dei diritti d'autore gravanti sull'opera non fosse identificabile o rintracciabile, essa sarebbe considerata orfana e non sarebbe possibile richiedere l'autorizzazione del caso; di conseguenza, le biblioteche o altri istituti che rendessero pubblicamente disponibili i contenuti di tale opera senza la relativa autorizzazione rischierebbero di violarne i diritti d'autore.

Per ovviare a tale situazione, mediante la presente proposta di direttiva, è stata suggerita l'istituzione di un quadro giuridico unico che permetta un legittimo accesso online e oltre frontiera alle opere orfane in possesso di biblioteche o archivi digitali, nel momento in cui esse sono utilizzate da tali istituti nell'adempimento della loro missione di interesse pubblico.

L'oggetto e il campo di applicazione della presente proposta di direttiva, così come indicato dall'articolo 1, è costituito da materiale in possesso di biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi pubblicamente accessibili, istituti per il patrimonio cinematografico ed archivi di emittenti del servizio pubblico; inoltre, nel settore della carta stampata sono altresì contemplate le opere visive, come fotografie e illustrazioni contenute in tali opere pubblicate.

L'articolo 2 afferma che un'opera è considerata orfana se il titolare dei diritti non è stato individuato o non è rintracciabile; esso, inoltre, afferma che lo *status* di opera orfana può essere accertato solo dopo che le biblioteche, gli istituti di istruzione, gli archivi, i musei e le emittenti del servizio pubblico abbiano svolto, in via preventiva, una ricerca diligente.

Una ricerca diligente va svolta esclusivamente nello Stato membro di prima pubblicazione dell'opera ritenuta orfana e secondo modalità ben precise (articolo 3).

Dopo aver accertato lo *status* di opera orfana, il materiale in questione potrà essere riconosciuto come tale in tutta l'Unione, secondo il principio del riconoscimento reciproco sancito dall'articolo 4, così da essere messo a disposizione nel territorio di tutti gli Stati membri, anche senza la relativa autorizzazione. In questo modo, inoltre, si potrà evitare che la medesima ricerca sia ripetuta più volte.

Tuttavia, gli Stati membri devono assicurarsi che i titolari dei diritti di un'opera considerata orfana abbiano, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale *status* (articolo 5).

L'articolo 6 e l'articolo 7 elencano, rispettivamente, gli usi consentiti delle opere orfane da parte dei beneficiari citati nell'articolo 1 e le condizioni alle quali gli Stati membri possono prevedere ulteriori usi.

L'articolo 11 statuisce, infine, che "[...] entro un anno dalla data di attuazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva [...]. In particolare, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva".

L'iniziativa in oggetto può essere considerata come una reazione delle istituzioni europee allo scarso sèguito che hanno avuto negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'Unione i numerosi strumenti non vincolanti adottati in passato in questo ambito. Fra tali strumenti, si distingue la raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità online del materiale culturale e sulla conservazione digitale<sup>1</sup>.

Ad essa ha fatto sèguito, nel 2008, il libro verde della Commissione sui diritti d'autore nell'economia della conoscenza<sup>2</sup>, che interrogava, tra l'altro, sulla necessità o meno di interventi in relazione alle opere orfane.

Su tale libro verde si basa la successiva comunicazione della Commissione, del 2009, sul diritto d'autore nell'economia della conoscenza<sup>3</sup>, che preannuncia la volontà dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla disciplina delle opere orfane nell'Unione.

L'istituzione di un quadro giuridico che faciliti la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane anche oltre frontiera, all'interno del mercato unico, costituisce, infine, una delle azioni fondamentali contenute nell'agenda digitale europea<sup>4</sup> nel quadro della strategia Europa 2020<sup>5</sup>.

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e va esteso allo Spazio economico europeo.

---

<sup>1</sup> Raccomandazione della Commissione 2006/585/CE, del 24 agosto 2006, su "La digitalizzazione e l'accessibilità online del materiale culturale e sulla conservazione digitale" (GU L 236 del 31.08.2006, pp. 28 ss.).

<sup>2</sup> Libro verde della Commissione del 16 luglio 2008: "Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza"; COM(2008) 466.

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2009: "Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza"; COM(2009) 532.

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010: "Un'agenda digitale europea"; COM(2010) 245.

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010: "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva"; COM(2010) 2020.